

DELIBERAZIONE 15 LUGLIO 2025

328/2025/R/GAS

MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DEL BILANCIAMENTO IN MATERIA DI PICCOLO AGGIUSTAMENTO E NORME TRANSITORIE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE ASSOCIATE ALL'UTILIZZO DEL BIOMETANO PER AUTOCONSUMO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1348^a riunione del 15 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014 del 26 marzo 2014 (di seguito: regolamento 312/2014);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" o TISG;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: 147/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com e il relativo Allegato A recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell'Autorità del 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità del 4 aprile 2023, 140/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 140/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità del 27 maggio 2025, 215/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 215/2025/R/gas);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità del 7 settembre 2022, prot. Autorità 38818 del 7 settembre 2022 (di seguito: comunicazione 7 settembre 2022);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam) e Infrastrutture Trasporto Gas (di seguito: ITG) del 4 agosto 2023, prot. Autorità 51223 del 7 agosto 2023 (di seguito: comunicazione 7 agosto 2023);
- la comunicazione della Divisione Energia del 31 luglio 2023, prot. Autorità 49739 della medesima data (di seguito: comunicazione 31 luglio 2023);
- la comunicazione di Snam del 13 febbraio 2025, prot. Autorità 9937 del 14 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione 14 febbraio 2025);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: Cassa) del 16 giugno 2025, prot. Autorità 42953 del 16 giugno 2025 (di seguito: comunicazione 16 giugno 2025).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei medesimi servizi;
- con il regolamento 312/2014, la Commissione europea ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (di seguito: TIB) che attua il regolamento 312/2014;
- il comma 2.6 del TIB prevede che il responsabile del bilanciamento provveda all'approvvigionamento del quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema (di seguito: termine Ψ) presso la piattaforma di scambio;
- il comma 11.3 del TIB, inoltre, prevede che il responsabile del bilanciamento pubblici, giornalmente, sul proprio sito internet i valori previsivi dei singoli elementi che costituiscono il termine Ψ , con successivi aggiornamenti fino ai valori di consuntivo secondo tempistiche analoghe a quelle definite per il bilanciamento;
- nel quadro delle regole relative al bilanciamento del sistema gas, infine, è previsto un criterio generale di neutralità per il responsabile del bilanciamento;
- a tal fine, l'articolo 8 del TIB istituisce presso la Cassa un fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento e descrive le modalità in base alle quali il responsabile del bilanciamento versa o recupera gli importi dovuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 482/2024/R/gas l'Autorità ha integrato, con efficacia dal prossimo 1 ottobre, le disposizioni del TIB relative al piccolo aggiustamento funzionale al calcolo del prezzo di sbilanciamento prevedendo una sua indicizzazione sulla base della media del tasso Euribor aggiornato semestralmente;
- a tal fine è previsto che “il responsabile del bilanciamento aggiorni con frequenza semestrale il valore del piccolo aggiustamento, valido per i periodi 1 ottobre – 30 marzo e 1 aprile – 30 settembre di ogni anno”;
- sono pervenute all'Autorità segnalazioni circa l'opportunità di:
 - precisare che l'oggetto di aggiornamento è il secondo termine percentuale della formula di calcolo, e non il piccolo aggiustamento stesso, il quale è aggiornato su base giornaliera;
 - valutare l'opportunità di anticipare la determinazione e la pubblicazione del medesimo termine al fine di consentire agli operatori di mercato di disporre del suo valore prima che entri in vigore, riducendo l'incertezza operativa e, conseguentemente, il rischio per gli operatori;
- a seguito dell'istanza di ricertificazione presentata da Snam e ITG in considerazione di alcune iniziative di investimento intraprese all'interno del gruppo societario Snam che prevedono, tra l'altro, l'acquisizione, lo sviluppo e la conversione di infrastrutture di produzione di biogas e biometano, con la deliberazione 140/2023/R/gas l'Autorità ha approvato la decisione definitiva di ricertificazione per Snam e ITG in qualità di gestori del sistema di trasporto in separazione proprietaria;
- tale deliberazione di ricertificazione è stata approvata con alcune prescrizioni, tra cui quella di comunicare all'Autorità entro il 30 giugno 2023 il piano per l'implementazione (nelle more dell'adozione delle soluzioni strutturali di cui al punto 4 della deliberazione 140/2023/R/gas) della soluzione transitoria consistente nell'utilizzare il biometano prodotto e immesso in rete prioritariamente per autoconsumo da parte dei due gestori, senza vendita a terzi, al fine di verificarne la compatibilità con la regolazione vigente;
- con la comunicazione 7 agosto 2023, Snam e ITG hanno inviato all'Autorità il suddetto piano, nel quale si prevede che:
 - a) Snam, in qualità di impresa maggiore, è responsabile dell'approvvigionamento dei quantitativi per autoconsumo per tutte le altre imprese di trasporto e quindi anche per ITG;
 - b) i quantitativi da approvvigionare da parte di Snam sulla Piattaforma AGS ai fini della copertura dei propri fabbisogni e di quelli di ITG saranno nettati dei quantitativi già resi disponibili dagli impianti di produzione di biometano di cui alle società del gruppo Snam;
 - c) al fine di garantire il corretto e trasparente tracciamento dei quantitativi – anche ai fini fiscali - saranno sottoscritti specifici contratti intra-gruppo standardizzati tra le società del gruppo Snam titolari degli impianti di biometano e Snam;

- d) la cessione dei volumi prodotti avverrà in corrispondenza del punto di immissione nella rete di trasporto (per garantire una più semplice gestione commerciale e logistica dei quantitativi di biometano) ad un prezzo medio mensile, ponderato con le quantità, calcolato con una formula predeterminata che risulta indipendente dall'andamento dei prezzi del gas naturale al PSV e/o di qualsiasi altro mercato del gas naturale sul cui livello di prezzo Snam abbia capacità di incidere;
- come richiamato sopra, l'utilizzo prioritario per autoconsumo del biometano prodotto e immesso in rete dai due operatori di trasporto è di natura transitoria in quanto, ai sensi della deliberazione 140/2023/R/gas, i due operatori devono adottare entro il 30 giugno 2027 almeno una delle soluzioni strutturali indicate nella medesima deliberazione;
 - con la comunicazione 31 luglio 2023, la Divisione Energia dell'Autorità ha commentato il suddetto piano e, tra le altre cose, ha chiarito che, per la gestione delle partite economiche derivanti dall'acquisto del biometano ai fini dell'autoconsumo, sarà necessario integrare le disposizioni in materia di approvvigionamento del gas di sistema contenute nel TIB;
 - con la comunicazione 14 febbraio 2025, Snam, tra le altre cose, ha fornito maggiori informazioni sulle modalità di valorizzazione del biometano ceduto per autoconsumo precisando che sarà utilizzato come riferimento il prezzo spot del TTF aumentato dello *spread* mediamente rilevato tra TTF e PSV negli ultimi due anni (pari a 1,9 €/MWh).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il TISG prevede che, in esito alle sessioni di aggiustamento, venga effettuato dalle imprese di trasporto il conguaglio dei corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02 (cfr. articolo 23) e il conguaglio dei corrispettivi variabili e delle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto (cfr. articolo 25); al riguardo, con comunicazione del 7 settembre 2022, l'Autorità ha precisato alle imprese di trasporto che gli ammontari delle differenze tra l'importo applicato in precedenza e quello derivante dalle sessioni di aggiustamento, con riferimento ai corrispettivi variabili e alle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto, nonché ai corrispettivi di scostamento, sono da compensare nell'ambito dei conti della Cassa cui afferiscono;
- il comma 4.3 della deliberazione 147/2019/R/gas, con la quale l'Autorità ha riformato, con effetto dall'1 ottobre 2023, la regolazione dei conferimenti di capacità presso i *city gate*, prevede il conguaglio delle capacità giornaliere attribuite agli utenti sulla base degli esiti delle sessioni di aggiustamento effettuate ai sensi del TISG; alle capacità giornaliere sono applicati i corrispettivi CP_u e CM_T di cui, rispettivamente, all'articolo 14 e 21 dell'RTTG;
- in coerenza con le richiamate disposizioni, il codice di rete di Snam Rete Gas disciplina le modalità di gestione dei conguagli che insorgono nelle sessioni di *settlement*, prevedendo che il responsabile del bilanciamento regoli con la Cassa il

saldo netto fra gli importi di conguaglio riconosciuti agli utenti del trasporto e quelli riscossi dai medesimi utenti;

- in applicazione del codice di rete, Snam Rete Gas, in esito alla sessione di aggiustamento annuale per l'anno 2023, ha rendicontato i conguagli relativi ai corrispettivi CP_u e CM_T alla Cassa; quest'ultima, con comunicazione del 16 giugno 2025, ha chiesto conferma all'Autorità che i medesimi corrispettivi debbano essere regolati a valere sul Conto oneri trasporto;
- il comma 17.1 della RTTG, come da ultimo integrato dalla deliberazione 215/2025/R/gas, dispone che, ai fini della determinazione dei ricavi da recuperare mediante l'applicazione dei corrispettivi unitari di capacità, si considerino i ricavi di riferimento delle imprese di trasporto al netto delle partite di conguaglio dei corrispettivi di capacità e variabili, nonché dei relativi ricavi di scostamento, di competenza degli anni precedenti determinate in esito alle sessioni di *settlement* di cui al TISG.

RITENUTO CHE:

- le osservazioni pervenute in merito alle disposizioni relative al piccolo aggiustamento siano coerenti con le finalità del TIB e contribuiscano a rendere più efficiente il funzionamento del servizio di bilanciamento; e che, pertanto, sia opportuno modificare il TIB;
- l'indicizzazione al prezzo spot del TTF proposta da Snam nella formula per la valorizzazione del prezzo di cessione del gas per l'autoconsumo sia coerente con le prescrizioni dettate in sede di certificazione dei gestori di trasporto volte ad eliminare ogni incentivo a favorire le attività delle società non regolate del gruppo Snam;
- sia, altresì, opportuno definire i criteri di calcolo del prezzo spot del TTF adottando a tal fine modalità analoghe a quelle utilizzate per il calcolo del prezzo PSV di cui al comma 6.1 del TIVG;
- alla luce di quanto sopra, sia opportuno integrare transitoriamente le disposizioni di cui al comma 2.6 del TIB prevedendo che il responsabile del bilanciamento approvvigioni, presso la piattaforma di scambio, il quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema (termine Ψ) al netto dei consumi coperti dai quantitativi di gas relativi alla cessione del biometano, in linea con quanto previsto dalla decisione definitiva di ricertificazione per Snam e ITG approvata con la deliberazione 140/2023/R/gas;
- sia conseguentemente necessario che i costi associati all'acquisto del biometano per autoconsumo siano ricompresi all'interno del meccanismo della neutralità di cui all'articolo 8 del TIB;
- sia, infine, opportuno prevedere che i quantitativi di biometano di cui al precedente punto siano resi noti secondo le modalità analoghe a quelle del richiamato comma 11.3 del TIB per il gas di sistema;
- le modalità di gestione delle partite di conguaglio che insorgono a seguito delle sessioni di *settlement*, già previste dal TISG per i corrispettivi variabili e le

componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto e dal codice di rete di Snam Rete Gas, consentano di compensare i conguagli tempestivamente sui conti di rispettiva competenza, senza la necessità che le medesime partite debbano essere considerate ai fini della determinazione dei ricavi da recuperare mediante l'applicazione dei corrispettivi unitari di capacità ai sensi del comma 17.1 dell'RTTG;

- le medesime modalità di compensazione, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione dei processi, possano essere applicate anche con riferimento ai conguagli dei corrispettivi CP_u e CM_T che insorgono in seguito alle sessioni di *settlement*, prevedendo che tali partite siano da regolare sul conto cui afferiscono in base alla vigente regolazione tariffaria, ossia il Conto oneri trasporto;
- sia pertanto opportuno modificare la lettera b) del comma 17.1 della RTTG, escludendo le partite di conguaglio determinate in esito alle sessioni di *settlement*, nonché l'articolo 25 del TISG, prevedendo che siano considerati anche i conguagli dei corrispettivi di capacità di trasporto CP_u e CM_T

DELIBERA

1. di prevedere che al punto 2, lettera a), della deliberazione 482/2024/R/gas, alla definizione del termine $\overline{EUR}_{6m}$, le parole “marzo” e “settembre” siano sostituite rispettivamente con le parole “febbraio” e “agosto”;
2. di prevedere che al punto 2, lettera b), della deliberazione 482/2024/R/gas, prima delle parole “del piccolo aggiustamento” siano aggiunte le parole “della percentuale applicata al SAP ai fini del calcolo”;
3. di prevedere che al punto 4, lettera b), della deliberazione 482/2024/R/gas:
 - a) le parole “il 1 ottobre e il 1 aprile” siano sostituite con le parole “entro il quinto giorno lavorativo di settembre e di marzo” e
 - b) prima delle parole “del piccolo aggiustamento” siano aggiunte le parole “della percentuale applicata al SAP ai fini del calcolo”;
4. di prevedere che, fino al 30 giugno 2027, il responsabile del bilanciamento approvvigionamenti, ai sensi del comma 2.6 del TIB, il quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema Ψ al netto dei consumi coperti tramite l'acquisto del biometano oggetto dei contratti intra-gruppo sottoscritti nel quadro delle disposizioni della deliberazione 140/2023/R/gas;
5. di stabilire che i costi associati all'acquisto del biometano per autoconsumo siano ricompresi tra le partite economiche oggetto del comma 8.2, lettera b, del TIB, e siano valorizzati ad un prezzo pari al prezzo spot del TTF, aumentato di 1,9 €/MWh; il prezzo spot del TTF è determinato come segue:
 - i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi *bid* e *offer* del prodotto “*Natural Gas TTF Day-ahead*”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;

- ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi *bid* e *offer* del prodotto “*Natural Gas TTF Weekend*”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
- iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di *assessment* di ICIS Heren;
- 6. di dare mandato a Snam di pubblicare le informazioni a consuntivo relative ai quantitativi di biometano utilizzati per autoconsumo secondo le modalità di cui al comma 11.3 del TIB;
- 7. di prevedere che al comma 17.1, lettera b), dell’RTTG sia eliminato il testo che segue le parole “lettera a)”;
- 8. di prevedere che l’articolo 25 del TISG sia rinominato “Conguaglio dei corrispettivi variabili e di capacità del servizio di trasporto” e che dopo le parole “applicate ai ReMi”, siano aggiunte le seguenti parole “, nonché ai corrispettivi di capacità di trasporto CP_u e CM_T , a valere sui conti della Cassa per i servizi energetici ed ambientali di rispettiva competenza”;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento, la deliberazione 482/2024/R/gas come risultante dalle modifiche di cui ai punti da 1 a 3, l’RTTG come risultante dalle modifiche di cui al punto 7, e il TISG come risultante dalle modifiche di cui al punto 8, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

15 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini